

La dichiarazione precompilata e la nuova CU

A cura di Gian Paolo Ranocchi

La dichiarazione precompilata

La sintesi degli elementi essenziali

- Decorrenza 2015 per i redditi 2014 (in via sperimentale)
- Destinatari: titolari di reddito di lavoro dipendente, pensionati e assimilati
- Dichiarazione on line entro il 15 aprile con possibilità di accesso diretto ovvero, tramite sostituto imposta o intermediario abilitato (professionista o CAF)
- Termine di presentazione della dichiarazione: 7 luglio

Cosa confluirà “automaticamente” nella dichiarazione pre compilata

- Informazioni disponibili in anagrafe tributaria (dichiarazioni precedenti, acconti versati)
- I dati della certificazione unica dei sostituti d'imposta in scadenza il prossimo 9 marzo
- Oneri comunicati da banche, assicurazioni, enti previdenziali

Cosa non confluirà nella prima dichiarazione pre compilata

- Spese sanitarie (in quanto saranno comunicate dal 2016)
- Altri oneri deducibili e detraibili di fonte “terza”

La dichiarazione precompilata

Accelerazioni adempimenti: l'agenda 2015

- Entro il 2 marzo vanno comunicati i dati relativi a oneri deducibili, detraibili, interessi passivi mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali ecc...
- Entro il 9 marzo i sostituti imposta comunicano i dati della certificazione unica per tutti i redditi soggetti a ritenuta (somme erogate, ritenute, detrazioni, contributi ecc....)
- **Obbligo rilascio della certificazione al percipiente: rimane (28 febbraio)**
- **Obbligo presentazione modello 770: rimane**

La dichiarazione precompilata

Le opzioni: il contenuto

Accettazione senza modifica:

- nessun controllo sui dati relativi agli oneri indicati salvo condizioni soggettive per detrazioni, deduzioni e agevolazioni
- nessun controllo preventivo sui rimborsi superiori a 4 mila euro

Rifiuto della pre compilata:

- invio nuova dichiarazione “integrata” (con modifiche)
- possibile il controllo “esteso” anche sui dati “precompilati” del Fisco

Le opzioni: la presentazione

- 1) **Invio diretto a cura del contribuente con il canale dell’Agenzia delle Entrate**
 - possibile sia in caso di accettazione della precompilata che in caso di modifica
 - responsabilità in merito al contenuto del contribuente
- 2) **Invio tramite CAF o intermediario abilitato:**
 - possibile sia in caso di accettazione della precompilata che in caso di modifica
 - obbligo dell’apposizione visto di conformità
 - responsabilità di chi appone il visto (salvo dolo o colpa grave del contribuente)

La dichiarazione precompilata

I rischi nel caso di visto infedele

In caso di visto di conformità infedele (*sempre che non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente*): l'intermediario è tenuto al pagamento di una somma pari all'imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ex art. 36-ter del DPR n. 600/73

L'apposizione del visto presuppone controlli sulla conformità formale del contenuto della documentazione rispetto alla dichiarazione presentata (non controlli di merito)

L'integrativa entro il 10 novembre salva l'intermediario dalle responsabilità per imposte e interessi (resta la sanzione, ridotta se il versamento avviene entro la stessa

La certificazione unica

La certificazione va inviata anche per i redditi che non confluiscono nella precompilata:

- Somme riferite a redditi di lavoro autonomo o redditi diversi;
- provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
- i corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d'appalto;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;

i compensi per indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Omesso, tardivo o errore della certificazione unica: sanzione 100 euro cadauna

Problema: in caso di errore/omissione nella CU violazione ravvedibile?

CERTIFICAZIONE UNICA 2015



GRUPPO24ORE

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI
ALLE SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale

1

DATI FISCALI

Anno

2

Anticipazione

3

Ammontare lordo corrisposto

4

Somme non soggette a ritenuta
per regime convenzionale

5

Codice

6

Altre somme non soggette a ritenuta

7

Imponibile

8

Ritenute a titolo d'acconto

9

Ritenute a titolo d'imposta

10

Ritenute sospese

11

Addizionale regionale a titolo d'acconto

12

Addizionale regionale a titolo d'imposta

13

Addizionale regionale sospesa

14

Addizionale comunale a titolo d'acconto

15

Addizionale comunale a titolo d'imposta

16

Addizionale comunale sospesa

17

Imponibile anni precedenti

18

Ritenute operate anni precedenti

19

Contributi previdenziali
a carico del soggetto erogante

20

Contributi previdenziali
a carico del percipiente

21

Spese rimborsate

22

Ritenute rimborsate

23

La certificazione unica

Cosa bisogna tenere presente:

- 1) In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente il sostituto potrà rilasciare singole certificazioni o raggruppare il tutto in un unico documento.
- 2) Occorre riportare anche i compensi non soggetti a ritenute d'acconto corrisposti a coloro che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile previsto dall'art. 27 del DL n. 98/2011. Lo stesso vale per i compensi erogati a soggetti che si avvalgono della disciplina prevista per le NIP (art. 13 L. n. 388/2000, cd "forfettini").
- 3) Nella Certificazione confluiscono anche i dati relativi a somme che per disposizione di legge non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta d'acconto (ad esempio le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai committenti).

Il «nuovo» ravvedimento operoso

Il nuovo corso collaborativo

IL QUADRO NORMATIVO CAMBIA



Si punta su un modello di **cooperazione** tra AF e contribuente



Obiettivo: perseguire il **massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari**

Il nuovo corso collaborativo

L'Agenzia mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e strumenti **mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni di cui è in possesso**

Nell'ottica di fornire un servizio utile al contribuente affinché possa evitare errori e omissioni che possono derivare anche dalla complessità del sistema fiscale, in relazione ai propri obblighi dichiarativi:

- ✓ ricavi o compensi;
- ✓ redditi;
- ✓ volume d'affari e valore della produzione;
- ✓ agevolazioni, deduzioni o detrazioni e crediti d'imposta che dagli elementi di cui è in possesso risultino essere non spettanti.

Il nuovo corso collaborativo

Si consente di integrare le dichiarazioni **non oltre i termini per l'accertamento** beneficiando in caso di ravvedimento di una riduzione delle sanzioni

Modifiche all'articolo 13 del D.Lgs. 472/97



Ampliato l'ambito temporale entro il quale è possibile intervenire spontaneamente



Eliminata la preclusione in caso di "accessi, ispezioni e verifiche": **resta il blocco per gli avvisi bonari e per gli accertamenti notificati**

Le preclusioni nel nuovo ravvedimento

IL RAVVEDIMENTO NON È POSSIBILE

Quando si ha la formale **notifica di un atto di liquidazione o accertamento** o si ricevono le **comunicazioni di irregolarità** di cui agli articoli 36-*bis* DPR 600/73 e 54-*bis* DPR 633/72 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-*ter* DPR 600/73.

IL RAVVEDIMENTO È POSSIBILE

A prescindere dalla circostanza che la **violazione** sia già stata **constatata** ovvero che siano **iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo**, delle quali i **soggetti interessati** abbiano avuto formale conoscenza.

Il nuovo assetto

Norma	Ambito temporale	Riduzione sanzioni	Ambito applicativo
lett. a)	entro 14 giorni dalla violazione	1/10 + 1/15 per giorno di ritardo	tutti i tributi
lett. a)	da 15 a 30 giorni dalla violazione	1/10	tutti i tributi
lett. a-bis)	da 31 a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	1/9	tutti i tributi
lett. b)	entro l'anno della violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	1/8	tutti i tributi
lett. b-bis)	entro due anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/7	solo tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
lett. b-ter)	oltre due anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/6	solo tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
lett. b-quater)	se la sanatoria avviene dopo la constatazione della violazione nel "PVC"	1/5	solo tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

Il ravvedimento dei PVC



QUALSIASI
TIPOLOGIA
DI ERRORE



1/5
NOVITÀ

- ✓ Anche la singola violazione
- ✓ Salvo violazioni art. 6, co. 3 e art. 11, co. 5 DLgs. 471/97 (emissione ricevute/scontrini, registratori di cassa)
- ✓ Calcolo “fai da te”

Eliminazione di alcuni istituti deflattivi

ADESIONE
INTEGRALE PVC

ADESIONE INTEGRALE
INVITI A COMPARIRE

ACQUIESCENZA
“RAFFORZATA”

Continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette, **notificati entro il 31 dicembre 2015** e ai **processi verbali** di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto **consegnati entro la stessa data**


Vantaggi / svantaggi



Integrative e termini di prescrizione


In tutte le **ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa** e in tutti i casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore

Termini per accertamento
(art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR
633/72)




Decorrono,
**limitatamente agli
elementi oggetto
dell'integrazione,**
dall'anno successivo a
quello di presentazione
di tali dichiarazioni.

Termini per notifica cartella
(art. 25 DPR 602/73)



Omessi / carenti versamenti

Esempio: omesso versamento secondo acconto
IRES 2015 sanzione 30%




Il costo della correzione spontanea

Errori od omissioni rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale

Esempio su UNICO 2015 - Sanzione base 30%




1/9 del 30% = **3,33%** **NOVITÀ**



Relativa **all'anno in cui** è stata commessa violazione
1/8 del 30% = **3,75%**

Relativa **all'anno successivo** a quello in cui è stata commessa violazione
1/7 del 30% = **4,29%** **NOVITÀ**




1/6 del 30% = **5%** **NOVITÀ**

Il costo della correzione spontanea

Errori od omissioni che determinano l'infedeltà della dichiarazione


Esempio su UNICO 2015 - Sanzione base 100%



1/9 del 30% = **11,11% NOVITÀ**

Relativa **all'anno in cui** è stata commessa violazione
1/8 del 100% = **12,50%**

Relativa **all'anno successivo** a quello in cui è stata commessa violazione
1/7 del 100% = **14,28% NOVITÀ**



1/6 del 100% = **16,67% NOVITÀ**

Il costo della correzione spontanea: dichiarazione tardiva

Non cambia nulla

SI APPLICA LA LETTERA C) DELL'ARTICOLO 13 D LGS. 472/97

RAVVEDIBILE ENTRO 90gg

Dichiarazione tardiva

Sanzione fissa
 $258 : 10 = \mathbf{25,80}$

Imposte non versate

Sanzione base 30% : 8 = 3,75%
(se si regolarizza prima c'è la possibilità di effettuare ravvedimento sprint o breve)

Applicazione del *favor rei*

Le modifiche apportate all'istituto del ravvedimento operoso possono operare anche per le violazioni commesse antecedentemente all'entrata in vigore della legge 190/2014, sempre che, naturalmente, non sia stato ancora notificato l'atto impositivo oppure l'avviso bonario.



E' possibile sanare la dichiarazione infedele commessa nell'ambito del modello UNICO 2013 entro il prossimo 30 settembre, fruendo della riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, in virtù della «nuova» lett. b-bis).

LA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DAL RI

Bozza D.Lgs.

“Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.

Testo D.Lgs. n. 175/2014

“Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”


LA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DAL RI

La circolare n. 31/E/2014

“Trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento.”

LE MODIFICHE ALL'ART. 36 DPR 602/73

Co. 1

*“I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte **se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.** Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di gra  i crediti”.*

LE MODIFICHE ALL'ART. 36 DPR 602/73

Al comma terzo e' aggiunto il seguente periodo: «*Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.*».

IRAP: la deducibilità delle spese per lavoro subordinato e le altre novità

Deducibilità dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato


Nella determinazione del valore della produzione netta è ammessa in deduzione la differenza tra:

- il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- le deduzioni già attualmente previste, spettanti a fronte dell'impiego di personale (che vengono quindi confermate).

In pratica, i costi riguardanti i dipendenti a tempo indeterminato diverranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP.

Dipendenti agevolati

La deduzione introdotta dalla legge di stabilità 2015 compete con riferimento a tutti i dipendenti a tempo indeterminato, anche parziale (di tipo orizzontale, verticale e



In caso di distacco di personale, la deduzione in esame compete all'impresa distaccataria, dal momento che, di fatto, è quest'ultima a sostenere il costo dei dipendenti distaccati. Analoghe conclusioni dovrebbero valere nell'ipotesi di lavoro interinale.

L'ulteriore deduzione prevista dalla legge di stabilità 2015 dovrebbe competere anche per i dipendenti che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale.

Aliquote IRAP

Sono state confermate le seguenti aliquote:

Tipologia di soggetto	Aliquota
Banche e altri enti e società finanziari.	4,65%
Imprese di assicurazione.	5,9%
Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori).	4,2%
Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi.	1,9%
Amministrazioni Pubbliche.	8,5%
Altri soggetti (misura ordinaria).	3,9%

Credito d'imposta per i soggetti privi di dipendenti

L'art. 1 co. 21 della legge di stabilità 2015 concede un credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore di quei soggetti che **non impiegano lavoratori dipendenti**.

Decorrenza

Il beneficio compete a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

Requisiti per la spettanza del credito d'imposta


Il credito d'imposta spetta soltanto a condizione che i predetti soggetti non impieghino:

- né dipendenti a tempo indeterminato (anche part time);
- né dipendenti a tempo determinato (anche part time).

La fruizione del credito d'imposta non è invece preclusa nell'ipotesi di impiego di collaboratori a progetto o collaboratori occasionali, non trattandosi di dipendenti.

IL NUOVO REGIME AGEVOLATO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DI DIMENSIONI MINIME

Caratteristiche principali del regime fiscale agevolato




Cosa cambia

2014	2015
Regime ordinario	Regime ordinario
Regime delle nuove iniziative produttive	Abrogato
Regime degli "ex minimi"	Abrogato
Regime di vantaggio per l'imprenditoria	Abrogato, ma chi lo usava nel 2014 può continuare fino a scadenza naturale (5 anni o fino a 35 anni)
-	Nuovo regime fiscale forfetario

Regime forfetario

- È il regime “naturale”: nessuna comunicazione all’Agenzia va effettuata. Si agisce per fatti concludenti
- Per le nuove iniziative produttive occorre, invece, barrare la casella del regime di vantaggio nella comunicazione di inizio attività (nelle more delle modifiche ai modelli)

Requisiti di accesso al regime forfetario



PROGRESSIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	REDDITIVITA'
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	35.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	67%


Soglie di accesso al regime

Elenco delle attività secondo la tabella ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi
Industrie alimentari e delle bevande <i>ATECO: (10 - 11)</i>	35.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio <i>ATECO: 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9</i>	40.000
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande <i>ATECO: 47.81</i>	30.000
Commercio ambulante di altri prodotti <i>ATECO: 47.82 - 47.89</i>	20.000
Costruzioni e attività immobiliari <i>ATECO: (41 - 42 - 43) - (68)</i>	15.000
Intermediari del commercio <i>ATECO: 46.1</i>	15.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione <i>ATECO: (55 - 56)</i>	40.000
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	15.000
Altre attività economiche <i>ATECO: (01 -02 - 03) - (05-06-07 -08- 09)- (12 - 13 - 14- 15 - 16 - 17 -</i>	20.000


Principi di competenza / cassa

- Per la quantificazione dei ricavi dell'anno precedente si applica il criterio di competenza fiscale. Si deve, ad esempio, tenere conto anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall'art. 109, co. 2, del TUIR.
- ***Il criterio della competenza opera unicamente ai fini dell'accesso al nuovo regime. Una volta entrati nel regime, i contribuenti, anche per la verifica del citato limite per la permanenza nel regime, devono utilizzare il criterio di cassa. Rilevano, quindi, solo i ricavi percepiti.***

Spese per prestazioni lavorative



Il limite dei beni mobili strumentali



Beni a utilizzo “promiscuo”

Beni strumentali utilizzati promiscuamente per l'esercizio d'impresa o della professione e per l'uso personale

rilevano, ai fini del limite di 20.000 euro, nella misura del 50 % del loro valore


Tale percentuale del 50% trova applicazione

per tutti i beni ad utilizzo promiscuo

per i beni a deducibilità limitata (auto e telefoni cellulari)

Nessun rilievo assume, altresì, il limite di costo deducibile previsto dall'art. 164, co. 1, lett. b), del TUIR per le cd. auto aziendali (ad esempio, 18.075,99 euro per le autovetture), con la conseguenza, che un'autovettura del costo di euro 22.000 (senza considerare l'IVA), andrà considerata per un importo pari a 11.000 euro.

Cause di esclusione dal regime



La determinazione forfetaria del reddito

Elenco delle attività secondo la tabella ATECO 2007	Coefficienti di redditività
Industrie alimentari e delle bevande <i>ATECO: (10 - 11)</i>	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio <i>ATECO: 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9</i>	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande <i>ATECO: 47.81</i>	40%
Commercio ambulante di altri prodotti <i>ATECO: 47.82 - 47.89</i>	54%
Costruzioni e attività immobiliari <i>ATECO: (41 - 42 - 43) - (68)</i>	86%
Intermediari del commercio <i>ATECO: 46.1</i>	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione <i>ATECO: (55 - 56)</i>	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi <i>ATECO: (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)</i>	78%
Altre attività economiche <i>ATECO: (01 -02 - 03) - (05-06-07 -08- 09)- (12 - 13 - 14- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20- 21 - 22 - 23 - 24- 25 - 26- 27 - 28 - 29-30- 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50- 51 - 52 - 53) - (58 - 59-60-61 -62 - 63) - (77 - 78 - 79-80- 81 - 82) -(84) - (90 -91 -92 - 93) - (94 -95- 96) - (97 - 98) - (99)</i>	67%

I contributi previdenziali

contributi previdenziali obbligatori

deduzione prioritaria dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime forfetario, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito

Eventuale
eccedenza

deducibile dal reddito complessivo del contribuente; in assenza di altri redditi (diversi da quello forfetario), l'eventuale eccedenza dei contributi è "persa" in modo definitivo.

L'imposizione sostitutiva

- Il reddito determinato con i criteri di forfetizzazione è tassato mediante applicazione di una **imposta sostitutiva** dell'IRPEF, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'IRAP in misura pari al 15 per cento.
- Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'IRPEF.
- Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Gli adempimenti IVA

Operazione	Regola di applicazione IVA per i forfetari
Operazioni attive e passive domestiche	non danno origine ad alcun addebito dell'IVA a titolo di rivalsa e, conseguentemente, viene meno il diritto alla detrazione della stessa sugli acquisti effettuati.
Cessioni di beni intracomunitarie	sono assimilate alle cessioni interne senza diritto alla rivalsa (e nell'altro Stato membro non si configura un acquisto intracomunitario), stante il richiamo all'art. 41, co. 2-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331. In tal caso, il cedente nazionale deve indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione è soggetta al regime forfetario, di cui al co. 58 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015.
Acquisti di beni intracomunitari	<ul style="list-style-type: none"> - fino alla soglia di 10.000 euro annui, sono considerati non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, conformemente a quanto disposto dall'art. 38, co. 5, lett. c), del decreto legge n. 331 del 1993 - oltre la soglia di 10.000 euro annui, i soggetti operanti nel regime devono integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della
Prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai	si applicano le ordinarie regole previste dagli artt. 7-ter e ss. del D.P.R. n. 633 del 1972
Importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate	Si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'IVA (esportatore abituale)


IVA da assolvere

- prestazioni di servizi rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, ricevute da soggetti non residenti;
- acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000 euro ivi prevista ovvero quelli effettuati successivamente al superamento, in corso d'anno, della medesima soglia;
- operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (es: regime del reverse charge).




Emissione fattura o integrazione della stessa con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta

Le semplificazioni



Le semplificazioni IVA



Fuoriuscita dal regime forfetario

SI ESCE DAL REGIME

A decorrere dall'anno successivo

Viene meno uno dei requisiti per essere considerati contribuenti forfetari:

- superamento del limite di ricavi o compensi fissati dalla legge
- possesso di beni strumentali di valore superiore a 20.000 euro
- spese per lavoratori dipendenti o parasubordinati superiori a euro 5.000
- reddito da lavoro dipendente o assimilato pari o superiore a quello d'impresa o lavoro autonomo

Si verifica una delle cause di esclusione dal regime
Ad esempio:

- applicazione di regimi speciali ai fini dell'IVA
- acquisizione di partecipazioni in società di persone

Diviene definitivo un accertamento con il quale viene riscontrato il venir meno di una delle condizioni di accesso ovvero si verifica una delle fattispecie di esclusione dal regime.

Nuove iniziative produttive

- regime agevolato per tre esercizi
- si “cumulano” gli esercizi già svolti in vigore dell’art. 13 L. 388/2000
- il beneficio consiste nella riduzione di 1/3 del reddito determinato forfetariamente
- non può esserci start up in perdita

Il regime contributivo agevolato

I soggetti che accedono al regime forfetario hanno anche la possibilità di beneficiare di un regime contributivo agevolato.

L'agevolazione è prevista esclusivamente a favore di **artigiani e commercianti** – da identificare secondo l'inquadramento operato ai fini previdenziali - e non dei professionisti, e consente di **versare i contributi sul reddito dichiarato** e non sul reddito minimo.

A fronte del versamento ridotto dei contributi, i mesi di anzianità contributiva da accreditare sono proporzionalmente ridotti.

SI VEDA CIRCOLARE INPS N. 29 del 10/02/2015

Modello telematico entro il 28 febbraio anno di applicazione del regime contributivo speciale. Termine perentorio.

Le “semplificazioni” (D.lgs. n 175/2014) spiegate dalle Entrate (Circ. n. 31/E/2014)

A cura di Gian Paolo Ranocchi

Esercizio delle opzioni

art. 16 D.lgs. N. 175/2014

Confluiscono nella dichiarazione dei redditi 2015 le opzioni relative a:

- Trasparenza fiscale (artt. nn. 115 e 116, Tuir)
- Consolidato fiscale (art. n. 119, Tuir)
- Tax IRAP per i soggetti IRPEF in base al conto economico (art. n. 5-bis, D.lgs n. 446/1997)
- Tonnage tax (art. n. 155 del Tuir)

DECORRENZA DAL PERIODO D 'IMPOSTA SUCCESSIVO AL 2014 - Problema di applicazione per il primo periodo d'imposta (start up, operazioni straordinarie, apertura della partita IVA)

UNICO 2015 SC: NUOVO QUADRO OP

Per i rinnovi nulla cambia: opzione obbligatoria (no obbligo revoca esplicita)

QUADRO OP




REDDITI QUADRO OP

Comunicazioni per i regimi opzionali

GRUPPO **24** ORE

SEZIONE I Tonnage tax (art. 155 del TUIR)		Opzione ¹		Esercizio ²	
OP1	Tipo comunicazione				
	Codice fiscale				
OP2					
OP3					
OP4					
OP5					
SEZIONE II Consolidato nazionale (artt. 117 e ss. del TUIR)		Esercizio sociale ⁴		Attribuzione perdite ⁷	
OP6	Codice fiscale				
	Demonstrazione a ragione sociale				
	Tipo comunicazione ³				
	Operazioni straordinarie ⁵				
	Accanto superiore ⁶				
OP7					
OP8					
OP9					
OP10					
SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)		Opzione ¹		Esercizio ²	
OP11	Tipo comunicazione				
	Codice fiscale				
OP12					
OP13					
OP14					
OP15					

Società di persone: termini di versamento



Decreto del Presidente della Repubblica del 07/12/2001 n. 435

Articolo 17

.....Le società o associazioni di cui all'art. 5 del citato TUIR nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del DOPR n. 322/1998 effettuano i predetti versamenti **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.**

Circ. n 31/E/2014: I NUOVI TERMINI SI APPLICANO PER LE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 175/2014 (13 DICEMBRE 2014)

SNC MESSA IN LIQUIDAZIONE IL 20 aprile 2014

- Presenta il modello (nuovo) entro il 31 gennaio 2015 (fine del nono mese successivo)
- Versa l'IRAP entro il 16 giugno 2015 (NO 16 febbraio)

Società in perdita sistematica

D.LGS. 175/2014 – art. 18: ampliamento del periodo di osservazione previsto per le società in perdita sistematica

Nuovo presupposto con decorrenza dal periodo d'imposta 2014: 5 periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale (o 4 in perdita + 1 se il reddito è inferiore a quello minimo)

Periodo di monitoraggio 2009/2013 per la verifica dell'esistenza di una delle cause di disapplicazione previste dal provvedimento delle Entrate del 11 giugno 2012

L'esistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 30 della L. n. 724/1994 continua a dover essere riscontrata sul periodo dichiarato

SPESE VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI

- ✓ Dal 2015 spese “assorbite” nella prestazione di servizi del professionista
- ✓ Non si applica il co. 5 dell’art. 109 del Tuir: limite deduzione 75% per prestazioni alberghiere e somministrazione alimenti e bevande
- ✓ Dalla documentazione devono risultare gli estremi del professionista che ha fruito delle prestazioni
- ✓ Si applica anche alle prestazioni di lavoro autonomo non abituale

SOLIDARIETÀ PASSIVA APPALTI

- ✓ Abrogazione di un adempimento superfluo
- ✓ Committente: principio di legalità (art. 6, D.lgs. n. 472/1997). Non trova applicazione la sanzione amministrativa (da 5 a 200 mila euro) per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 (se non definitive)
- ✓ Appaltatore: responsabilità per imposte non versate a valle. Favor rei si applica per le fattispecie sanzionatorie. Norma precettiva è regolata dal principio generale della successione delle leggi nel tempo (*tempus regit actum*)

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Rivalutazione terreni e partecipazioni

E' disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Il 30.6.2015 è il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva. L'aliquota dell'imposta è stata raddoppiata:
 - **4% per le partecipazioni non qualificate;**
 - **8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.**

“ART BONUS”- CREDITO d’IMPOSTA per le EROGAZIONI LIBERALI a SOSTEGNO DELLA CULTURA

NOVITA’ del D.L. 83/2014

D.L. 83/2014: disposizioni per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

Credito imposta pari al:

- 65% delle erogazioni 2014 e 2015;
- 50% delle erogazioni 2016.

Fruitori:

- persone fisiche
- enti non commerciali
- persone giuridiche

Erogazioni liberali in denaro (esclusivamente con strumenti tracciabili)

D.L. 83/2014: disposizioni per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

Misura del bonus:

- 65% delle erogazioni 2014 e 2015;
- 50% delle erogazioni 2016.

Per le persone fisiche che non svolgono attività d'impresa nel limite del 15% del reddito imponibile

Per i titolari di reddito d'impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui (tema dell'individuazione dei ricavi)

Deroga all'art. 15, co. 1, lett. h) e i) del TUIR (oneri) e art. 100, co. 2, lett. f) e g) del TUIR (erogazioni liberali)

TIPOLOGIA di INTERVENTI AGEVOLATI:

- Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
- Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali)
- Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico - sinfoniche o di enti/istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono solo attività nello spettacolo
- Riferimento al D.lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio)

Modalità di utilizzo del credito d'imposta :

- 1) Il credito d'imposta deve essere ripartito in 3 quote annuali di uguale importo
- 2) I titoli di reddito d'impresa possono utilizzare il credito di imposta in compensazione nel Mod. F24
- 3) Il credito non è tassato ai fini Irpef/Ires e non concorre alla formazione del valore della produzione ai fini Irap.
- 4) All' "Art- bonus" non si applica il limite annuale di € 250.000 per i crediti d'imposta da indicare nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi e

Comunicazione periodica

I soggetti beneficiari dovranno comunicare mensilmente al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e dovranno dare comunicazione pubblica dell'importo nei propri siti web istituzionali